

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2026, n. 7-3064

Legge n. 68/1999. Decreto legislativo n. 276/2003, articolo 14. Legge regionale n. 32/2023, articolo 44. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro regionale per l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali delle persone con disabilità con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.



Seduta N° 190

Adunanza 21 SETTEMBRE 2026

Il giorno 21 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Daniela CAMERONI - Federico RIBOLDI

DGR 7-3064/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 68/1999. Decreto legislativo n. 276/2003, articolo 14. Legge regionale n. 32/2023, articolo 44. Approvazione dello schema di Convenzione Quadro regionale per l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali delle persone con disabilità con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

la legge n. 68/1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato; i datori di lavoro possono assolvere agli obblighi occupazionali previsti dalla suddetta legge n. 68/1999 sul collocamento mirato anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003;

il suddetto articolo 14, sancisce che è possibile ricorrere alla stipulazione di Convenzioni quadro su base territoriale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o aderenti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

tale norma rappresenta uno strumento ulteriore nel processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e crea un meccanismo efficace di collaborazione tra imprese e cooperative sociali o imprese sociali finalizzato all'assunzione della persona con disabilità;

attraverso tale istituto è possibile il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali e a imprese sociali, che, a loro volta, assumono persone con disabilità con difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;

attraverso tale istituto le imprese, pertanto, possono adempiere parte degli obblighi di assunzione di

personale con disabilità di cui alla richiamata legge n. 68/1999;
il decreto legge n. 137/2020, convertito nella legge n. 176/2020, ha esteso l'ambito di applicazione del citato articolo 14 anche alle imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 112/2017 ed in possesso dei requisiti specificati dal suo articolo 5.

Richiamato che con la DGR n.16-6460 del 30 gennaio 2023, in continuità con la DGR n. 113-7439 del 3 agosto 2018, è stato approvato il nuovo schema della Convenzione Quadro, sottoscritta in data 10 marzo 2023, per migliorarne l'efficacia e provvedere al debito aggiornamento.

Richiamato, inoltre, che la legge regionale n. 32/2023, entrata in vigore in data 15 dicembre 2023, all'articolo 44 "Inserimento lavorativo delle persone con disabilità, sancisce che la Giunta regionale:

nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui alla citata legge n. 68/1999, promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (comma 1);

con l'Agenzia Piemonte Lavoro ed i Centri per l'impiego, promuove presso le imprese le forme di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, per favorire il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro e assicurarne un inserimento stabile e soddisfacente, anche attraverso iniziative di analisi delle mansioni previste e di identificazione dei compiti specifici (comma 2);

con l'Agenzia Piemonte Lavoro ed i centri per l'impiego, nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui agli articoli 12 e 12-bis della legge n. 68/1999, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003, promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, prioritariamente nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/1991 (comma 3);

con le modalità di cui ai precedenti commi (comma 4), promuove ulteriori forme di inserimento lavorativo per persone con disabilità difficilmente occupabili.

Dato atto che la Direzione regionale "Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro", Settore "Politiche del Lavoro", tenuto conto che la Convenzione Quadro è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, che esclude le pubbliche amministrazioni dall'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso, è addivenuto alla condivisione con le parti interessate di un aggiornamento dei contenuti del sopra citato schema della Convenzione Quadro, al fine di migliorare ulteriormente lo strumento e di promuovere con maggiore efficacia l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, in particolare le persone con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Preso atto che tale schema è stato esaminato e approvato all'unanimità, nella seduta del 28 luglio 2026, dalla "Commissione regionale per la concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento permanente", istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 32/2023 ed i cui componenti sono stati, da ultimo, nominati con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.43 del 27 luglio 2026 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 30 del 30 luglio 2026).

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di approvare, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 23/2023, lo schema della Convenzione Quadro, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003, con le rappresentanze delle Associazioni Disabilità maggiormente rappresentative, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali del Piemonte, per disciplinare le modalità, le condizioni e gli effetti del conferimento alle cooperative sociali e alle imprese sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro, anche a parziale copertura degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria del sopra richiamato Settore, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 32/2023, lo schema della Convenzione Quadro, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003, con le rappresentanze delle Associazioni Disabilità maggiormente rappresentative, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali del Piemonte, per disciplinare le modalità, le condizioni e gli effetti del conferimento alle cooperative sociali e alle imprese sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro, anche a parziale copertura degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999;

di demandare la sottoscrizione della suddetta Convenzione al Presidente della Regione Piemonte, autorizzando le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie al momento del suo perfezionamento;

di demandare alla Direzione regionale "Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO REGIONALE
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii

Accordo per l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali delle persone con disabilità con rilevanti difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Tra

La Regione PIEMONTE
le Rappresentanze delle Associazioni Disabilità maggiormente rappresentative,
le Associazioni datoriali,
le Organizzazioni sindacali,
del PIEMONTE

Premesso che:

- l'obiettivo condiviso da tutte le parti firmatarie è l'inserimento personalizzato dei lavoratori con disabilità che abbiano rilevanti difficoltà a inserirsi nel contesto lavorativo ordinario attraverso l'utilizzo di tutti i percorsi previsti dalla normativa vigente e con le sinergie di tutti gli attori istituzionali e sociali interessati;
- l'obiettivo è consentire alle persone con disabilità non solo di acquisire tutte le capacità necessarie ad affrontare a pieno titolo e con pieno diritto una soddisfacente vita lavorativa, ma anche di evitare loro ogni discriminazione partendo sempre dalla centralità della persona interessata;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 è il riferimento normativo in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come sostituito dall'articolo 1-septies, comma 1, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i. prevede la stipula di Convenzioni quadro aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e alle imprese sociali da parte delle imprese associate alle associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o aderenti alle convenzioni medesime;

Convenuto che:

- l'inserimento lavorativo tramite le procedure di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, fermo restando la complementarità con gli altri strumenti previsti e dunque non in via esclusiva, rappresenta un'ulteriore modalità con cui la normativa consente che si realizzi il diritto al lavoro delle persone con disabilità (grave) e che i datori di lavoro possano adempiere agli obblighi di assunzione di cui alla legge n.68/1999;
- tutte le parti intendono favorire un corretto utilizzo dell'istituto, attraverso un costante monitoraggio e una valutazione quantitativa e qualitativa della sua applicazione sul territorio regionale anche in relazione all'utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla richiamata legge n.68/1999;
- tutte le parti riconoscono l'importanza dello strumento ai fini della realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato così come previsto dal decreto legislativo del 3 maggio 2024 n.62 in attuazione della legge delega in materia di disabilità 22 dicembre 2021 n.227;
- la Regione Piemonte riconosce che le Associazioni maggiormente rappresentative, ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n.37 e seguenti, delle persone con disabilità costituiscono soggetti istituzionali di rappresentanza degli interessi delle persone con disabilità e partecipano, in condizioni di pari dignità rispetto agli altri soggetti firmatari alla programmazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della presente Convenzione Quadro, nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

si conviene

1. Con la presente Convenzione Quadro regionale (di seguito Convenzione Quadro) le Parti perseguono lo scopo di favorire l'inserimento delle persone con bisogno di sostegno intensivo (ovvero gravi) che presentino maggiori difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, mediante lo sviluppo di opportunità di impiego nelle cooperative sociali o loro consorzi e nelle imprese sociali, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii, creando condizioni di uniformità nel territorio regionale e assicurando continuità alle iniziative già in essere.
2. L'inserimento in cooperativa, in suo consorzio e in impresa sociale, tramite le procedure dell'articolo 14, del decreto legislativo n. 276/2003, rappresenta un'ulteriore opportunità che si apre per le persone di cui al comma 1, per una loro completa riqualificazione, favorendo per tale via anche la funzione formativa e di accompagnamento al lavoro della cooperativa sociale e dell'impresa sociale, al fine di realizzare un futuro inserimento nell'ordinario mercato del lavoro.

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione Quadro

1. La Convenzione Quadro ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative sociali e alle imprese sociali di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro, di cui all'articolo 3, anche a parziale copertura degli obblighi previsti dalla legge n.68/1999.
2. La presente Convenzione è destinata esclusivamente alle persone che presentino una delle seguenti caratteristiche:
 - Riconoscimento disabilità psichica o intellettiva previste dall'articolo 9 della legge n.68/1999.
 - Soggetti con elevate condizioni di fragilità e vulnerabilità che hanno subito discontinuità e insuccessi nei precedenti percorsi di inserimento lavorativo.

Articolo 3 – Sottoscrittori della Convenzione di Affidamento

1. Il conferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 da parte di datori di lavoro avviene attraverso la stipula di una Convenzione di Affidamento della commessa (di seguito Convenzione di Affidamento). Sono ammessi a sottoscrivere la Convenzione di Affidamento:
 - i servizi per l'inserimento lavorativo delle persone di cui all'art. 6 comma 1 della legge n. 68/1999 (di seguito Centri per l'Impiego) competenti per la stipula delle Convenzioni articolo 14;
 - i datori di lavoro privati (di seguito datori di lavoro) in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4. Per datori di lavoro si intendono anche gruppi di imprese individuate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
 - le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della medesima legge;
 - le imprese che si qualificano come Imprese sociali ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 4 – Requisiti dei datori di lavoro conferenti le commesse.

1. Possono conferire commesse, alle cooperative sociali, ai loro consorzi e alle imprese sociali, i datori di lavoro di cui all'articolo 3 e anche le aziende private non soggette agli obblighi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - disporre di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;
 - essere associati alle organizzazioni dei datori di lavoro che sottoscrivono la presente Convenzione Quadro oppure aderire, anche successivamente, alla Convenzione Quadro per il tramite di dichiarazione di adesione e impegno a quanto previsto dalla Convenzione, adesione da presentare contestualmente alla Convenzione di Affidamento;
 - essere adempienti all'obbligo di assunzione di lavoratori/trici con disabilità ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68/99; tali obblighi si intendono assolti attraverso l'utilizzo degli istituti previsti dalla medesima legge;
 - non determinare, con il conferimento della commessa di cui alla Convenzione qui regolamentata, effetti negativi sull'occupazione interna all'azienda;
 - applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o Contratto collettivo specifico di lavoro (CCSL) sottoscritto tra organizzazioni datoriali o datore di lavoro e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - non avere in corso procedure concorsuali.

Articolo 5 – Requisiti delle cooperative sociali o loro consorzi e delle imprese sociali destinatari delle commesse

1. Le cooperative sociali o i loro consorzi destinatari di commesse devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, istituito con legge regionale 9 giugno 1994 n. 18 in attuazione della legge n. 381/1991;
 - aver conseguito un'esperienza almeno triennale, formalmente attestabile, nell'ambito dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
 - disporre della sede legale e di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;
 - essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
 - essere associate/i alle organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela che sottoscrivono la presente Convenzione Quadro oppure aderire, anche successivamente, alla Convenzione Quadro per il tramite di dichiarazione di adesione e impegno a quanto previsto nella Convenzione, adesione da presentare contestualmente alla Convenzione di Affidamento;
 - applicare il contratto collettivo nazionale e regionale delle Cooperative Sociali, sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - aver rispettato gli obblighi di inserimento di eventuali precedenti commesse di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.276/2003, salvo oggettivo impedimento valutato dal Centro per l'Impiego di riferimento;
 - avere nell'organico personale adeguato a svolgere le funzioni di tutoraggio, con comprovata professionalità nell'attività oggetto della commessa e nell' inserimento di persone con disabilità, così come specificato nel successivo articolo 13;
 - non avere in corso procedure concorsuali;
 - aver adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 e ss.mm.ii.
2. Le imprese sociali destinatarie di commesse debbono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - essere iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione D "imprese sociali";
 - aver conseguito un'esperienza almeno triennale, formalmente attestabile, nell'ambito dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b, del decreto legislativo n. 112/2017;
 - disporre della sede legale e di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;
 - essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali dei dipendenti nonché con le norme in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
 - essere associate alle organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela (laddove esistenti) che sottoscrivono la presente Convenzione Quadro oppure aderenti a quest'ultima per il tramite di dichiarazione di adesione da presentare contestualmente alla Convenzione di Affidamento;
 - applicare il contratto collettivo nazionale e regionale delle Cooperative Sociali, ovvero altro contratto collettivo applicato dal datore di lavoro/impresa sociale sottoscritto da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - aver rispettato gli obblighi di inserimento di eventuali precedenti commesse di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003, salvo oggettivo impedimento valutato dal Centro per l'Impiego di riferimento;
 - avere nell'organico personale adeguato a svolgere le funzioni di tutoraggio, con comprovata professionalità nell'attività oggetto della commessa e nell' inserimento di persone con disabilità, così come specificato nel successivo articolo 13;
 - non avere in corso procedure concorsuali;
 - avere un organico aziendale costituito da personale dipendente appartenente alle categorie di cui alla lettera a) e b) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 112/2017 nel limite minimo previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 2 del citato decreto 112.

Articolo 6 – Limite di copertura delle Convenzioni di Affidamento

1. Per i datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti (base di computo ai sensi della legge n. 68/1999), per i quali vi è l'obbligo di assunzione di una sola unità, è possibile assolvere a detto obbligo utilizzando lo strumento della Convenzione ex articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003, se, a seguito di motivata richiesta del datore di lavoro, il Servizio competente (CPI), in sede di Comitato tecnico di cui all'articolo 8 della legge n.68/1999, riconosce rilevanti difficoltà di inserimento lavorativo delle persone con

disabilità nel contesto lavorativo aziendale oppure la mancanza di lavoratori/trici con disabilità con profili professionali adeguati tra gli iscritti/e alla legge n. 68/1999.

2. Per i datori di lavoro da 36 a 50 dipendenti (base di computo ai sensi della legge n. 68/1999), che hanno un obbligo di due quote, è possibile dedurre al massimo una unità su due.
3. Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti (base di computo ai sensi della legge n. 68/1999), il limite massimo deducibile, con arrotondamento all'unità più vicina, è stabilito nella misura massima del 20% della quota di riserva prevista dall'articolo 3 comma 1 punto a) della legge n.68/1999.
Tale quota, può essere estesa al 30% se, nei precedenti 24 mesi, almeno il 10% dei lavoratori (minimo 1 unità, anche con contratto a tempo parziale uguale o superiore al 50 %) occupati in cooperativa in ragione del presente Accordo, è stato assunto nell'organico dell'azienda o della cooperativa con un contratto a tempo indeterminato.

I contratti individuali di lavoro non potranno prevedere in nessun caso orari di lavoro inferiori a 10 ore settimanali rispetto al CCNL applicato. Tale criterio viene applicato nella costruzione del valore CL di cui al seguente articolo 9.

Gli inserimenti devono essere effettuati, per quanto possibile, nel rispetto degli equilibri di parità di genere.

Articolo 7 – Determinazione del coefficiente di calcolo dei lavoratori/trici da dedurre in convenzione

1. I lavoratori/trici con disabilità occupati/e dalla cooperativa o dalla impresa sociale per effetto o per lo svolgimento della commessa sono computati dai datori di lavoro conferenti la commessa ai fini dell'assolvimento degli obblighi di assunzione di personale con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68/1999, nei limiti massimi di cui all'articolo 6 del presente atto.
2. Per assunzioni deducibili si intendono inserimenti di lavoratori/trici con disabilità fatti dalla cooperativa o dall'impresa sociale a seguito della stipula della Convenzione.
L'inserimento lavorativo deve essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
I Servizi competenti verificano la congruità del valore della commessa con i costi del lavoro derivati dalla applicazione del contratto nazionale e regionale delle cooperative sociali o da altro CCNL applicato dalla impresa sociale, in relazione all'inquadramento professionale del lavoratore, comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e della quota del TFR, tenuto conto dell'attività da svolgere e dell'impegno organizzativo richiesto per l'esecuzione dell'ordine oggetto della commessa, nonché dei costi per le figure professionali di supporto di cui all'articolo 13 della presente Convenzione Quadro che la cooperativa e l'impresa sociale sono tenute ad assicurare.
3. E' possibile l'attribuzione di una quota di computo unitaria per contratti part time, con orario inferiore o uguale al 50% rispetto al CCNL, solo nel caso di lavoratori con difficoltà a svolgere attività lavorativa per un orario superiore o uguale al 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato, purché tale circostanza sia certificata dal servizio sociosanitario territoriale competente e/o dal parere del Comitato tecnico.
4. I Servizi competenti attestano al datore di lavoro il numero dei lavoratori con disabilità da computarsi, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 68/99, per effetto della commessa conferita.

Articolo 8 – Stipula delle convenzioni

1. I soggetti di cui all'articolo 3 (datori di lavoro), che intendono avvalersi di quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, stipulano con il Servizio competente (CPI) la Convenzione di Affidamento secondo lo schema/ modello predisposto dalla Agenzia Piemonte Lavoro e utilizzato da tutti i Centri per l'Impiego della Regione Piemonte.
2. I soggetti di cui al punto sopra presentano la richiesta al Servizio competente specificando:
 - la posizione del datore di lavoro conferente la commessa rispetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.;
 - le caratteristiche della commessa, con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti e/o servizi conferiti, al valore previsto, alla durata, ai tempi di attuazione e alle modalità di esecuzione della commessa medesima;
 - il numero di inserimenti di lavoratori con disabilità previsti, nonché le mansioni assegnate agli stessi, nonché la retribuzione garantita ai lavoratori assunti;
 - gli ulteriori dati richiesti ai fini della stipula della Convenzione secondo lo schema/ modello approvato da Agenzia Piemonte Lavoro.

3. I servizi competenti (CPI), previa verifica dei requisiti previsti dagli articoli 4-5 del presente atto, procedono alla definizione dei contenuti della Convenzione di Affidamento nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e in conformità allo schema/ modello di Convenzione e alla modulistica appositamente predisposta da Agenzia Piemonte Lavoro.
4. A seguire, i Servizi competenti chiedono alla Regione la convoca della Sottocommissione di cui all'articolo 12, trasmettendo tutta la documentazione necessaria.
La Sottocommissione deve riunirsi per l'esame dell'istanza entro max 15 gg lavorativi dalla richiesta dei Servizi competenti. Tutta la documentazione necessaria viene trasmessa ai componenti della Sottocommissione in allegato alla convoca.
5. Entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione e/o dal rilascio del nullaosta, deve essere avviata la commessa e/o la cooperativa deve provvedere all'assunzione del/i lavoratori/trici.
In caso non sia stato dato corso a quanto previsto il Servizio competente potrà dichiarare decaduta la Convenzione ad ogni effetto e il datore di lavoro, entro ulteriori 30 giorni, dovrà definire con i Servizi competenti le modalità per assolvere l'obbligo.

Articolo 9 - Contratto di affidamento

1. L'affidamento della commessa è regolato con separato atto scritto tra le parti denominato "Contratto di affidamento", nel quale sono stabili in modo vincolante:
 - durata della commessa (non inferiore ad un anno) e fasi di esecuzione della stessa;
 - oggetto della commessa e mansioni per l'esecuzione della stessa;
 - luogo in cui si svolge l'attività lavorativa, in via generale presso l'azienda committente;
 - modalità ed entità delle fatturazioni;
 - tempi di pagamento, secondo norme di legge specifiche.
2. Secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivanti dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali, il valore delle commesse deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo:

$$VUC > CP + (N \times CL)$$

VUC = valore unitario della commessa al netto dell'IVA;

CP = costo di produzione annuo (al netto del costo del lavoro del/i soggetto con disabilità);

N = numero dei lavoratori/lavoratrici assunti in cooperativa in attuazione della Convenzione;

CL = costo annuo lordo del lavoratore/lavoratrice con disabilità.

Per determinare il valore CL (costo annuo lordo del lavoratore/lavoratrice con disabilità) sono presi a riferimento i contratti collettivi di categoria stipulati e sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicati dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali.

Il costo annuo della persona con disabilità è calcolato, ai sensi della legge n. 381/1991, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e in nessun caso può comprendere altri costi non pertinenti, quali a titolo meramente esemplificativo, i costi formativi, di viaggio, di tutoraggio. Per la determinazione del CP (costo produzione) è preso a riferimento quanto previsto alla voce b del conto economico del bilancio CEE (ammortamento, attrezzature, materiale, costi fissi...), relativamente ai costi formativi, organizzativi, di tutoraggio e a quanto indicato nel contratto di affidamento della commessa. Il costo di altri lavoratori coinvolti nello svolgimento della commessa, non conteggiati nel valore N, rientra tra i costi di produzione.

3. Al momento della stipula della Convenzione di Affidamento il datore di lavoro conferente presenta l'originale del contratto ai Servizi Competenti (Centro per l'Impiego).
4. Il Contratto di affidamento della commessa, oggetto della Convenzione, non potrà prevedere una durata inferiore a 12 mesi.

Articolo 10 - Durata della Convenzione di Affidamento.

1. La Convenzione tra le parti ha durata pari al Contratto di affidamento della commessa. Il Contratto di Affidamento della commessa ha durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi.
2. Qualora, nel corso del primo biennio, i lavoratori/lavoratrici assunti per tramite della Convenzione abbiano trovato stabile occupazione o all'interno della cooperativa o dell'azienda conferente, nella misura di almeno il 50%, le parti hanno la facoltà di chiedere, entro due mesi dalla scadenza del primo biennio, la proroga della Convenzione di Affidamento della durata di ulteriori massimo due anni per Contratti di affidamento aventi pari oggetto di lavoro.

3. Al termine della Convenzione (ossia dopo 2 anni + 2), i Servizi competenti, con il supporto del Comitato tecnico, valutano le capacità lavorative acquisite e sviluppate dai singoli lavoratori/trici nel corso dell'esperienza lavorativa svolta in cooperativa o nell'impresa sociale, ai fini dell'inserimento diretto nell'azienda conferente la commessa.

Nel caso non si siano create le premesse per l'inserimento in azienda si valuta la possibilità di proseguire ulteriormente il percorso formativo/lavorativo in cooperativa o nell'impresa sociale proseguendo la commessa.

4. La valutazione in merito alla prosecuzione del percorso formativo/ lavorativo presso la cooperativa o nell'impresa sociale viene sottoposta alla ulteriore valutazione e approvazione della Sottocommissione che si riserva di chiedere apposita documentazione di supporto.

Articolo 11 - Individuazione dei lavoratori con disabilità da inserire in cooperativa sociale o nell'impresa sociale

1. I Servizi competenti, con la eventuale collaborazione dei servizi sociali del territorio e/o delle ASL competenti, della cooperativa sociale e dell'impresa sociale che sottoscrivono la Convenzione, individuano i lavoratori/trici da inserire al lavoro per il tramite della Convenzione, tenuto conto delle capacità lavorative della persona con disabilità e della compatibilità delle stesse con l'attività inerente la commessa di lavoro.

Non potranno essere coinvolti nella Convenzione i lavoratori/trici già presenti in cooperativa o nella impresa sociale, fatto salvo per coloro che sono già stati coinvolti in precedenti esperienze ex articolo 14, e per cui il Comitato tecnico, di cui alla legge n. 68/1999, abbia accertato che non siano pronti per un inserimento diretto in azienda e abbia valutato la possibilità di proseguire ulteriormente il percorso formativo/lavorativo in cooperativa o nell'impresa sociale.

2. Prima dell'assunzione del lavoratore/trice da parte della cooperativa o dell'impresa sociale, i servizi competenti ed eventualmente i servizi di integrazione lavorativa possono predisporre un progetto personalizzato di inserimento lavorativo concordato con la cooperativa o con l'impresa sociale, il più possibile coerente con l'eventuale progetto di vita di cui al decreto legislativo n.62/2024 e che va sottoposto a verifica almeno annuale.
3. Il contratto di lavoro della persona con disabilità inserita avrà durata non inferiore a 12 mesi.
4. Qualora la persona interessata lo richieda, le Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità partecipano alla definizione del progetto personalizzato, assicurando attività di informazione, orientamento, advocacy e supporto alla persona.

Articolo 12 -La Sottocommissione tecnica

1. Nell'ambito della Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2023 n.32, viene prevista un'apposita Sottocommissione tecnica.
2. La Sottocommissione ha compiti di:
 - monitoraggio e valutazione dell'applicazione della Convenzione Quadro a supporto delle decisioni della Commissione di concertazione di cui al comma 1;
 - esame congiunto delle singole Convenzioni, di Affidamento in particolare dovrà valutare e approvare le eventuali proroghe delle singole Convenzioni.

Articolo 13- Figure professionali di supporto

1. Le cooperative sociali e le imprese sociali sono tenute ad assicurare alle persone con disabilità inserite in Convenzione figure professionali di guida e di supporto in possesso di adeguate competenze, adeguata formazione, nonché dovranno garantire standard tecnici relativi alle strutture al fine di un efficace inserimento lavorativo secondo parametri tecnico qualitativi di efficienza ed efficacia.

Articolo 14 - Gestione delle Convenzioni di Affidamento.

1. Il Contratto di affidamento, oggetto della Convenzione, rimane in essere per la durata prevista dallo stesso anche se il datore di lavoro conferente entra in una situazione di sospensione dagli obblighi della legge n. 68/1999.

Nel caso uno o più lavoratori/trici assunti a seguito e per effetto della stipula di Convenzione e del Contratto di affidamento, cessino il loro rapporto di lavoro con la cooperativa o con l'impresa sociale, questi vanno sostituiti seguendo le modalità di cui all'articolo 11 e comunque entro 60 giorni.

2. Al termine dei contratti di lavoro dei lavoratori/trici con disabilità assunti nell'ambito della Convenzione articolo 14, i Servizi competenti, con il supporto del Comitato tecnico di cui all'articolo 8 , comma 1-bis

della legge n. 68/99 valutano le capacità lavorative acquisite e sviluppate dai singoli lavoratori/trici con disabilità nel corso dell'esperienza lavorativa svolta in cooperativa o nell'impresa sociale, ai fini dell'inserimento diretto nell'azienda conferente la commessa. Nel caso ciò non sia possibile e i Servizi ritengano la persona con disabilità in possesso delle competenze adeguate a essere inserito in altri contesti aziendali, con il consenso dell'interessato, i Servizi si adopereranno per inserire il soggetto presso altri datori di lavoro del territorio. In caso contrario si valuta la possibilità di proseguire ulteriormente il percorso formativo/lavorativo in cooperativa o nell'impresa sociale.

3. La valutazione in merito alla prosecuzione del percorso formativo/ lavorativo presso la cooperativa o l'impresa sociale viene sottoposta alla ulteriore valutazione della Sottocommissione che si riserva di chiedere una apposita documentazione di supporto ed eventualmente di audire direttamente le parti (azienda, cooperativa, lavoratore/trice).
4. Qualora i contratti di affidamento siano venuti a scadenza senza essere stati rinnovati o prorogati il datore di lavoro deve, prima della scadenza, definire con i servizi competenti le modalità di adempimento a copertura degli obblighi previsti dalla legge, anche mediante stipula di convenzione di programma ex articolo 11, legge n. 68/1999.
5. Nell'eventualità che il datore di lavoro, all'interno dei limiti di copertura delle quote d'obbligo, intenda affidare una nuova commessa alla stessa o a una diversa cooperativa o impresa sociale con un nuovo contratto di affidamento, il servizio competente stipula una nuova Convenzione con le parti, valutati i risultati raggiunti nelle convenzioni in corso o precedenti in termini di inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Articolo 15 - Monitoraggio

1. I servizi competenti (CPI) provvedono a monitorare annualmente l'andamento delle Convenzioni di Affidamento e presentano un apposito rapporto alla Commissione regionale di concertazione sull'andamento e applicazione della Convenzione Quadro.
2. Il monitoraggio dovrà avere un carattere quantitativo e qualitativo con particolare attenzione ad una valutazione comparativa rispetto agli altri istituti e strumenti previsti dalla Legge n.68/1999 in particolare in relazione al ricorso dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge n.68/1999.
3. A seguito di segnalazione da parte della cooperativa o dell'impresa sociale riguardo a inadempienze del datore di lavoro relativamente a quanto previsto nel contratto di affidamento, i Servizi competenti, a seguito di opportune verifiche ed eventuale diffida, potrà far decadere il datore di lavoro dagli effetti della parziale copertura degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
4. I Servizi competenti, anche attraverso il Comitato tecnico, verificano la qualità delle Convenzioni con particolare riguardo alla promozione delle competenze lavorative e socio-relazionali delle persone coinvolte.

Articolo 16 - Norma transitoria

1. Le Convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente atto (approvazione della Giunta regionale e sottoscrizione delle parti) e ancora vigenti vanno in continuità.
Alla loro scadenza le parti, se interessate, potranno presentare una nuova istanza di Convenzione, secondo le disposizioni della presente Convenzione Quadro.

Articolo 17 - Durata della Convenzione Quadro

1. La presente Convenzione Quadro ha durata triennale.
2. Al termine, visti i monitoraggi e i risultati raggiunti, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Concertazione della formazione e dell'orientamento di cui all'articolo 11 della legge n.32/2023.
3. Le Parti si impegnano a rivedere i contenuti della Convenzione Quadro qualora le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276/2003 subiscano modificazioni a seguito di provvedimenti normativi nazionali.

Articolo 18 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.